



N. 239/EL-204/178/2012-PR2

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTMI/P2010000668 del 9 marzo 2010 (Prot. MiSE n. 0002719 del 23 marzo 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Area Operativa Trasmissione di Milano – Via Galileo Galilei n. 18 – 20126 Pero (MI) (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di varianti aeree e in cavo ai tracciati di linee 220 e 132 kV, nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Lodi, in provincia di Lodi;



VISTO il decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 22 novembre 2012, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPANO/P20170000891 del 3 agosto 2017, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 6 del citato decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012 la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

VISTO il decreto n. 239/EL-204/178/2012 -PR del 9 novembre 2017, con il quale è stata concessa la proroga di due anni del termine stabilito con il citato decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012 per l'ultimazione delle suddette opere;

VISTA la nota prot. n. Terna/P20190069000 del 4 ottobre 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato di non essere in grado di ultimare la costruzione delle opere autorizzate entro il termine stabilito nel suddetto decreto n. 239/EL-204/178/2012 -PR del 9 novembre 2017, a causa della complessità della progettazione esecutiva e del protrarsi degli adempimenti connessi, ovvero espropri e autorizzazioni secondarie;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. Terna/P20190069000 del 4 ottobre 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha, pertanto, chiesto la proroga di un anno del termine medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. Terna/P20190069000 del 4 ottobre 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. si è impegnata a stipulare le servitù di elettrodotto

Siglato MB

N. 239/EL-204/178/2012 – PR2



con la totalità delle proprietà coinvolte entro il termine stabilito dal citato decreto n. 239/EL-204/178/2012-PR del 9 novembre 2017 e, quindi, la proroga richiesta riguarda esclusivamente il termine di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-204/178/2012 del 22 novembre 2012, già prorogato di due anni con decreto n. 239/EL-204/178/2012-PR del 9 novembre 2017, è prorogato di un ulteriore anno.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(*Ing. Gilberto Dialuce*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(*Dott. Oliviero Montanaro*)